

STATUTO ASSOCIAZIONE

COORDINAMENTO VOLONTARIATO LAME ODV

Art 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: " COORDINAMENTO VOLONTARIATO LAME ODV" o anche, in forma breve, "CVL ODV", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro. L'ambito operativo dell'Associazione è di preferenza il territorio della zona Lame.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 -SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- I) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lettera d**);
- II) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale (**lettera i**);
- III) formazione extra scolastica giovanile (preadolescenti ed adolescenti), finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lettera l**);
- IV) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**lettera u**);
- V) promozione e tutela dei diritti umani, civili, e sociali (**lettera w**).

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà tra le persone, si propone di attuare interventi a favore delle fasce più deboli, di promuovere attività a favore delle realtà giovanili, di favorire interventi per la prevenzione della non autosufficienza degli anziani e di favorire le relazioni intergenerazionali, di sostenere le famiglie con iniziative proprie o delle Associazioni aderenti.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di coagulare sinergie rivolte ad affrontare i problemi di adolescenti e preadolescenti del territorio che si trovino in difficoltà di tipo scolastico, familiare, di inserimento, di esclusione sociale, favorendo, attraverso il proprio volontariato, con la partecipazione delle istituzioni in un rapporto di reale sussidiarietà la soluzione di tali disagi.

Si propone infine di agevolare e di sostenere interventi idonei a facilitare una gestione collegiale degli spazi e dei beni a disposizione dell'Associazione stessa.

L'Associazione intende utilizzare i seguenti strumenti operativi:

- istruzione a favore di realtà giovanili a rischio di marginalità, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, attraverso programmi di sostegno scolastico, attività formative, ricreative e per il tempo libero (gite, vacanze, escursioni, laboratori creativi, ...) per la prevenzione della dispersione scolastica e per la realizzazione di una piena promozione umana e un progressivo innalzamento del livello culturale;
- integrazione e promozione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne, attraverso corsi di lingua italiana, laboratori, sostegno nell'educazione dei figli, coinvolgimento nelle varie attività sul territorio;
- cessione gratuita di alimenti e altri prodotti di prima necessità, privilegiando l'incontro e l'ascolto con singole persone e/o nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale, privilegiando la collaborazione con gli enti locali ed i servizi sociali territoriali;
- sostegno a progetti contro lo spreco alimentare e l'educazione alla corretta alimentazione;
- promozione di attività contro la solitudine degli anziani, per il benessere e per contrastare la cronicità delle patologie senili;
- accoglienza e formazione di volontari e tirocinanti universitari;
- progettazione, anche in collaborazione con altre associazioni o enti, per lo sviluppo di nuovi percorsi e nuove attività.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti

stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 3- SOCI

Sono soci della Associazione le persone fisiche iscritte nel libro soci alla data del 18 Gennaio 2024, nonché tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4 — PROCEDURA AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- accedere ai Libri sociali, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della Associazione;
- versare la quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 — PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito; per esclusione.

In caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed assume efficacia dalla data di avvenuta ricezione della medesima comunicazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e lo annota sul libro degli associati. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione entro i successivi 30 giorni.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla data della delibera assembleare che ratifica l'esclusione, la quale è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, sul libro soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7-RAPPORTI E CONVENZIONI

L'Associazione, per l'attuazione dei propri fini statutari, nella propria autonomia, può instaurare rapporti con gruppi, associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, che abbiano analoghi fini statutari.

Per un più proficuo svolgimento dei propri compiti statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con altre associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche o private, italiane od estere, purché venga salvaguardata la sua autonomia ed il pieno rispetto dei principi ispiratori, operando, se necessario, anche in territorio straniero.

Art. 8- ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- I) l'Assemblea degli associati;
- II) Il Consiglio Direttivo;
- III) Il Presidente ed il Vice Presidente;
- IV) L'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo il cui compenso è determinato dalla Assemblea degli associati in sede di nomina.

Art. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti al Libro soci dell'Associazione. In caso di enti associati, questi sono rappresentati in assemblea da ciascun rappresentante legale o delegato.

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio – video) che saranno individuate dal Consiglio Direttivo e rese note nell'avviso di convocazione.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, le relative istruzioni per l'accesso devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti favorevoli degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione l'intervento della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art 10 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

La/il presidente può conferire deleghe in forma di procure speciali alla/al vice presidente, all'amministratrice/amministratore, definendone i limiti e gli eventuali controlli.

Art 11- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio vengano a mancare i Consiglieri rimasti in carica provvedono alla sostituzione mediante la nomina del/dei primo/i dei non eletti; in caso di assenza della predetta graduatoria, il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età provvede entro 15 giorni alla convocazione della Assemblea degli associati per l'elezione del/dei membro/i mancante/i. I membri così sostituiti rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo.

Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Organo decade e deve procedersi alla convocazione dell'Assemblea, entro i 15 giorni successivi, per la nomina dell'intero organo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- nomina, revoca, sostituisce i responsabili di settore e/o di progetto; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera lo svolgimento delle eventuali attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- approva gli eventuali regolamenti interni, ad esclusione di quello relativo ai lavori assembleari che è di competenza della Assemblea degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato cinque (5) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Per realizzare specifici progetti il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico composto da esperte/i del settore, preferibilmente già operanti nel territorio.

Se un terzo degli associati presenta una mozione di sfiducia ad un membro del Consiglio Direttivo, il presidente dovrà convocare entro 10 giorni una riunione per discutere detta mozione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - COLLABORATORI

Il Consiglio Direttivo, nel dare attuazione agli indirizzi ed attività dell'Associazione, può deliberare di invitare, senza diritto di voto, per tutta la durata del triennio o per determinate riunioni:

- 1) rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private con i quali sia entrato in rapporto di collaborazione o convenzione;
- 2) persone ritenute particolarmente qualificate per determinati problemi.

Art. 14 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art 15 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 6) erogazioni liberali degli: associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle norme di attuazione del Codice del terzo Settore.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro ente del terzo settore individuato dalla Assemblea degli associati in sede di scioglimento.

Art. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre normative vigenti.

Statuto approvato dalla Assemblea Straordinaria del 18 Gennaio 2024.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'a

Registrato al n

29 GEN. 2024

II DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

Stampa dell'Ufficio Territoriale di Bologna

